

# COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 07-05-2021

Registro Generale n. 4

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 07-05-2021

**Oggetto: ORDINANZA PULIZIA AREE INCOLTE O IN STATO DI ABBANDONO  
O IN PRECARIO STATO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE  
INCENDI - ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di maggio, il Sindaco **Gualtieri Romina**

### **PREMESSO CHE:**

Le condizioni di abbandono ed incuria in cui versano alcuni appezzamenti di terreni, interni ed esterni al perimetro urbano, con presenza di rovi, erbacce, infestanti, ed arbusti, favoriscono il proliferare di animali ed insetti, causando potenziali criticità e condizioni di degrado ambientale;

Il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

**CONSIDERATA**, la necessità che venga attuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolte a e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili, con annesse aree verdi ricadenti nel territorio comunale, una razionale pulizia e manutenzione di dette aree;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di **pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano**;

### **VISTI:**

- La L. n. 225 del 24/02/1992;

- Il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18/06/1931;
- Il D.Lgs n. 285/1992 e smi Nuovo Codice della Strada;
- La Legge n. 353 del 21/11/2000 “legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- Il D.Lvo n. 267/2000 e smi;
- Il Titolo III del D. Lgs. del 08-03-2006 n 139 in materia di Prevenzione incendi;
- Il D. Lgs. N° 152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale» s.m.i.;
- La Legge Regionale del 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale”, così come modificata dalla L.R. 18/03/2014 n. 3;
- D.G.R. n. 1462 del 06/08/2002 “Legge 21 novembre 200 n. 353. Adozione del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” e D.G.R. n. 1163 del 05/08/2008;
- La nota del Presidente del Consiglio dei Ministri DPC del 11/06/2015 avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione 2015. Raccomandazioni per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;
- gli artt. 449, 650, del Codice Penale;
- l’articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

## **ORDINA**

Ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ai proprietari di ville ed agli amministratori di stabili con annesse aree verdi, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di provvedere ad effettuare i relativi **INTERVENTI DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE**, mediante rimozione di ogni elemento condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo:

- a) alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione;
- b) allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
- c) al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati **ENTRO E NON OLTRE IL 04 LUGLIO 2021**.

Garantendo per tutto il periodo estivo, e fino al **15/09/2021** (salvo proroghe), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo onde prevenire i pericoli per l’incolumità e l’igiene pubblica ed il pericolo di incendi.

Tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in particolar modo nel periodo estivo, provvedendo correttamente alla rimozione dei rifiuti prodotti e quant’altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Decorsi inutilmente i termini sopra prescritti, l’accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, comporterà l’avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiere entro un breve termine (da 3 a 7 giorni a seconda della gravità della situazione) e con l’obbligo di comunicarne l’avvenuta esecuzione a pena delle sanzioni ivi previste.

Durante il periodo compreso tra il **21 Giugno ed il 21 Settembre 2021** (salvo proroghe) è fatto **DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI** in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, sopra evidenziati e dichiarati dalla Regione Marche, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo vegetale e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, o derivato da verde pubblico e privato, è sempre vietata.

Fuori dai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Marche, *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”* ex art. 182,c.6 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali. Resta fermo il divieto di combustione all'interno del centro abitato.

Si precisa, inoltre, che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree verdi, siano essi organici (erbe, sfalci di potature ecc.) o ingombranti (materiale ferroso) dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti.

## **AVVERTE**

Che il mancato rispetto delle disposizioni prescritte nella presente ordinanza, fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili, comporterà, a carico dei trasgressori e/o responsabili, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Per la mancata pulizia delle aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, sarà elevata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €. 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, secondo le modalità previste dalla legge 689/1981 e s.m.i. (Pagamento in misura ridotta di € **50,00**);
- Per il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine

stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie, sarà elevata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" (Sanzione amministrativa da € 169,00 a € 679,00 - Pagamento in misura ridotta € 169,00 ed obbligo diripristino dello stato dei luoghi a sue spese);

- Per la mancata pulizia delle aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata la sanzione prevista dagli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006
- In caso di inosservanza, oltre all'applicazione delle sanzioni ivi previste e/o quelle eventualmente riscontrabili, sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

### **DISPONE**

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso Al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lg.s 104/2010;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Gualtieri Romina

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione del Comune di Monsampietro Morico certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune.

li .....

RESP. DELLA PUBBLICAZIONE

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Lì